SCHEDA MISURA

DESCRIZIONE DI CIASCUNA MISURA SELEZIONATA

8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura (compresa, se del caso, la definizione di zona rurale, baseline, condizionalità, utilizzo previsto di strumenti finanziari, utilizzo previsto di anticipi, ecc.)

La misura si applica all'intero territorio della Regione del Veneto, senza distinzione di area o zona rurale.

Alla misura non si applicano i requisiti obbligatori di cui al titolo VI, capo I, del reg. (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) o altri criteri, requisiti e attività minime (baseline).

Non è previsto l'utilizzo di strumenti finanziari.

Non è previsto l'utilizzo di anticipi.

8.2 Descrizione della misura

8.2.0 Codice e Titolo della misura

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Art. 16)

8.2.1 Base giuridica

Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento e del contributo alle FA e agli obiettivi trasversali

La misura 3 viene programmata per rispondere al seguente fabbisogno:

• FB11 "Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività" (sottomisura 3.2).

Essa contribuisce alla realizzazione della Priorità SR 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo", con riferimento alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La misura 3 contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico OT3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR)"e dell'Obiettivo trasversale "Innovazione".

SOTTOMISURA

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo di intervento)

Sottomisura

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Titolo o riferimento dell'intervento

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Descrizione dell'intervento

L'intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità sovvenzionati .

Tipologie di azioni ammissibili:

- 1) azioni di informazione: pubblicazioni e prodotti multimediali, siti web, cartellonistica, incontri di informazione e orientamento rivolti ai consumatori, ecc.
- 2) azioni di promozione a carattere pubblicitario: campagne ed eventi promozionali realizzati attraverso i mezzi di comunicazione (web, carta stampata, emittenti radio-televisive, cartellonistica, ecc.) e nei punti vendita, incontri B2B, incontri di pubbliche relazioni e con operatori, ecc.
- 3) azioni di promozione in senso lato: workshop tra operatori, partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi, diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità, ecc.

Caratteristiche principali delle azioni ammissibili:

- a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.
- b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica
- c) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale
- d) non devono riguardare marchi commerciali.

Tipologia di sostegno

Contributo in conto capitale

Collegamento ad altre norme

Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Reg. (CEE) n. 1601/91 del Consiglio
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo
- Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12

Beneficiari

Beneficiari della sottomisura:

- 1) organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP), riconosciute ai sensi della pertinente normativa nazionale
- 2) consorzi e associazioni di produttori
- 3) consorzi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG e dei vini DOP/IGP, riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale
- 4) cooperative agricole non associate agli organismi collettivi sopra elencati.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari:

- a) presenza, nella compagine sociale del beneficiario, di operatori che partecipano ad uno dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013
- b) essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale (solo per OP, AOP e consorzi di tutela).

Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno i seguenti costi sostenuti e pagati dal beneficiario:

Azioni di informazione

- 1) costi per pubblicazioni e prodotti multimediali
- 2) costi per la realizzazione e lo sviluppo di siti web
- 3) costi per cartellonistica
- 4) costi per la realizzazione di incontri con consumatori

Azioni di promozione a carattere pubblicitario

- 5) costi per la realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita
- 6) costi per la realizzazione di incontri B2B, di pubbliche relazioni e con operatori
- 7) costi per l'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione

Azioni di promozione in senso lato

- 8) costi per la realizzazione di workshop tra operatori
- 9) costi per la partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi
- 10) costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità.

Spese generali: entro il limite massimo del 5% dell'importo totale di spesa ammissibile di ciascuna tipologia di azione.

Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

 le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività devono avere per oggetto il regime di qualità sovvenzionato al quale partecipano operatori inseriti nella compagine sociale del beneficiario.

Imr	าคสทา	nrai	/ICTI1
11111	oegni	$D \cap C \setminus$	nou.

a) realizzare le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività.

Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

Criteri di selezione dei beneficiari:

- 1) tipologia di beneficiario
- 2) rappresentatività del beneficiario
- 3) regime di qualità eleggibile
- 4) caratteristiche del progetto di attività.

Importi e aliquote di sostegno

Importo minimo di spesa ammissibile: 100.000 euro per progetto di attività.

Livello di aiuto:

- azioni di informazione: 70% della spesa ammissibile
- azioni di promozione a carattere pubblicitario: 50% della spesa ammissibile
- azioni di promozione in senso lato: 70% della spesa ammissibile.

Ulteriori informazioni specifiche per la sottomisura

Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai quattro criteri specifici dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera (b) del reg. (UE) n. 1305/2013, eleggibili:

1) Sistema di qualità "Qualità Verificata" (Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12). I disciplinari di produzione applicabili, notificati ai sensi della Direttiva 98/34/CE, e le modalità di partecipazione al sistema di qualità sono consultabili al seguente link: http://www.regione.veneto.it.

8.2.4 Verificabilità e controllabilità delle misure

8.2.4.1 Rischio/i nell'implementazione delle misure

8.2.4.2 Azioni di mitigazione

8.2.4.3 Valutazione complessiva della misura

Metodologia per il calcolo dell'importo dell'aiuto (quando necessario) 8.2.5

Non pertinente per la misura